

# **COMUNE DI VECCHIANO**

**Provincia di Pisa**

Unità Operativa Edilizia Privata ed Urbanistica

**Guida per l'applicazione dei contributi  
Titolo IV Legge Regionale 14 ottobre 1999  
n. 52 e successive modificazioni ed  
integrazioni.**

*Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 27.04.2000  
Modificata con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 9 del 27.02.2002 e n. 55 del  
6/11/2003*

## **TITOLO I**

### **Norme Generali**

#### **Articolo 1**

##### **Contributo ed ambito di applicazione**

Il presente regolamento disciplina l'applicazione del contributo di cui al **Titolo IV della Legge Regionale 14 ottobre 1999 n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni** per le concessioni edilizie da rilasciarsi su tutto il territorio comunale e le attestazioni di conformità.

Tale contributo è commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché del costo di costruzione.

#### **Articolo 2**

##### **Determinazione degli oneri di urbanizzazione**

Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per i seguenti interventi:

- residenziali,
- turistici,
- commerciali,
- commerciali all'ingrosso,
- direzionali,
- artigianali e industriali,
- agricoli,
- sportivi

sono determinati ai sensi delle Leggi Regionali 14 ottobre 1999 n. 52 e 22.12.1999 n. **71 e successive modificazioni ed integrazioni**. Si applicano in base agli atti deliberativi del Comune.

#### **Articolo 3**

##### **Determinazione del costo di costruzione**

Il costo di costruzione per gli edifici aventi destinazione:

- residenziale;
- commerciale,
- turistica;
- alberghiera;
- direzionale;
- sportiva;
- centri ippici;
- impianti per le telecomunicazioni.

è determinato ai sensi delle Leggi Regionali 14.10.1999, n.52 e 22.12.1999, n.71 e

successive modificazioni ed integrazioni. Si applica in base agli atti deliberativi del Comune.

#### **Articolo 4**

##### **Interventi onerosi**

( *Delibera Giunta Regionale 11 Luglio 2000 n. 767*)

**Gli oneri di urbanizzazione sono dovuti nel caso di:**

- nuova costruzione;
- ristrutturazione urbanistica;
- restauro e risanamento conservativo con aumento del carico urbanistico;
- ampliamenti;
- sopraelevazioni;
- aumento della superficie utile;
- mutamento delle destinazioni d'uso;
- aumento del numero delle unita' immobiliari;
- addizioni volumetriche non riconducibili alla ristrutturazione edilizia con aumento del carico urbanistico;
- rialzamento del sottotetto.

**Il costo di costruzione è dovuto nel caso di:**

- nuova costruzione;
- ristrutturazione urbanistica;
- ampliamenti;
- sopraelevazioni;
- aumento della superficie utile;
- ristrutturazioni;
- demolizione con fedele ricostruzione;
- demolizione di volumi secondari e loro ricostruzione in diversa posizione sul lotto;
- addizionali volumetriche non riconducibili alla ristrutturazione edilizia;
- impianti per le telecomunicazioni.

**Per i casi non compresi nel presente articolo, si deve fare riferimento alla circolare illustrativa del Titolo IV della L.R. 14 ottobre 1999 n. 52, adottata con la Deliberazione della Giunta regionale 11 Luglio 2000 n. 767.**

**Articolo 5**  
**Concessioni edilizia e attestazioni di**  
**conformità a titolo gratuito**

Il contributo relativo agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione non è dovuto nei casi previsti dall'art.23 della Legge Regionale 14 ottobre 1999 n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni:

- a) per le opere da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo **a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della Legge 9 maggio 1975 n. 153** ( Attuazione delle direttive del Consiglio della Comunità europea per la riforma dell'agricoltura);
- b) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse pubblico realizzate da soggetti competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati a privato sociale, in attuazione di strumenti urbanistici, previa, in questo caso, convenzione con il comune che assicuri l'interesse pubblico;
- c) per le opere da realizzare in attuazione di norme e provvedimenti emanati in occasione di pubbliche calamità;
- d) per la realizzazione degli spazi di parcheggio e delle autorimesse pertinenti all'interno dei perimetri dei centri abitati.

**La quota di contributo relativa al**  
**costo di costruzione non è dovuta nei**  
**seguenti casi:**

- e) per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello stato;
- f) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari;
- g) per le modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche o statiche delle abitazioni, nonché per la realizzazione dei volumi tecnici che si

rendono indispensabili a seguito della installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze delle abitazioni;

- h) per gli interventi di ristrutturazione che non comportino aumento delle superfici utili e mutamento della destinazione d'uso, quando l'interessato si impegni, mediante convenzione o atto d'obbligo unilaterale, a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione.

Il contributo relativo agli oneri di **urbanizzazione primaria** non è dovuto nelle zone di espansione ed in quelle soggette alla formazione dei piani attuativi di iniziativa privata a carattere residenziale, direzionale, commerciale, turistico, industriale e artigianale, le opere di urbanizzazione primaria sono eseguite a totale carico dei privati proponenti. (art. 26 L.R.52/99);

Il contributo relativo al costo di costruzione non è altresì dovuto per gli interventi relativi ad edifici artigianali, industriali.

**Ai fini dell'applicazione del punto d) del presente articolo, si definisce Edificio unifamiliare – una unità abitativa con superficie utile non superiore a mq. 110.**

(art.23 L.R. 52/99)

Titolo II

**Oneri di urbanizzazione**

**Articolo 6**

**Tabelle parametriche**

Sulla base dei costi e dei parametri regionali riferiti al Comune di Vecchiano sono stati predisposte ed approvate le tabelle allegate per i seguenti interventi:

**Tabella 1** insediamenti residenziali;

**Tabella 2** insediamenti artigianali e industriali;

**Tabella 2A** insediamenti artigianali e industriali, inquinanti.

**Tabella 3** insediamenti turistici, commerciali, direzionali;

**Tabella 4** insediamenti commerciali all'ingrosso;

Le tabelle, riportano le tariffe relative agli oneri di urbanizzazione primaria e

secondaria, differenziate per tutte le zone omogenee di cui al D.M. 1444/68 così come individuate dal vigente PRG nonché in ordine al tipo di intervento da effettuarsi sull'immobile.

Le tabelle 1 e 3 e sono riferite al METRO CUBO.

Le tabelle 2, 2A e 4 sono riferite al METRO QUADRO di superficie utile di calpestio.

#### **Articolo 7** **Volumetria**

La volumetria, alla quale applicare le tariffe per gli interventi di cui alle tabelle 1 e 3, deve essere calcolata secondo i criteri contenuti **nel vigente regolamento edilizio**.

#### **Articolo 8** **Edifici industriali, artigianali, commerciali all'ingrosso. Determinazione Superficie utile di calpestio**

La superficie utile di calpestio, alla quale applicare le tariffe relative agli edifici industriali, artigianali, commerciali all'ingrosso, di cui alle tabelle 2, 2A e 4, è misurata al netto delle murature perimetrali e dei tramezzi interni.

Nella superficie utile interna dovrà essere compresa anche quella dei soppalchi e dei seminterrati, nonché la superficie delle tettoie ridotta del 60%.

Nel caso in cui in sede di realizzazione degli interventi relativi alle categorie speciali, siano adottati cicli tecnologici comportanti il recupero ed il riciclo delle acque in misura superiore al 30% del fabbisogno proprio, saranno applicate le tariffe più favorevoli relative alle categorie normali.

Nel caso in cui, l'intervento non sia riconducibile ad aumento della superficie utile esistente, ma e' limitato all'aumento della volumetria esistente la tariffa corrispondente alla nuova edificazione dovrà essere applicata ai 3/5 della volumetria prevista in ampliamento.

**Alle parti di edifici industriali/artigianali nella quali siano previsti ambienti per uffici, archivi, sale riunioni**

**ecc. fino ad una superficie utile massima di mq. 30, si applicano gli oneri di urbanizzazione dovuti per gli edifici industriali/artigianali. Il contributo sul costo di di costruzione non è dovuto.**

**Agli ambienti per uffici, archivi, sale riunioni ecc. con superficie utile superiore a 30 mq. si applicano gli oneri per destinazione direzionale.**

#### **Articolo 9** **Interventi nei Piani per l'edilizia economica e popolare**

Per gli interventi nei piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla Legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni, il contributo di cui all'art. 18 della Legge Regionale 14 ottobre 1999 n. 52 è commisurato alla sola quota di cui all'art.19 della stessa Legge (oneri di urbanizzazione primaria e secondaria) ed è assorbente del costo delle opere di urbanizzazione di cui all'art. 35, comma 8, lett. a) e comma 12, della Legge 22 ottobre 1971, n. 865.

**Non e' dovuto il contributo sul costo di costruzione.**

#### **Articolo 10** **Interventi per strutture sportive**

Per gli interventi di carattere sportivo, campi da tennis, campi di calcio, palestre ecc. realizzati dai privati, ancorché convenzionati con il Comune, saranno applicate le seguenti tariffe:

- a) strutture fisse aventi destinazione attinente a quella sportiva, Tabella 2;
- b) attrezzature fisse a carattere residenziale, Tabella 1;

#### **Articolo 11** **Centri ippici**

Per gli interventi relativi ai centri ippici saranno applicate le seguenti tariffe.

- a) strutture fisse per l'esercizio dell'attività quali box cavalli, sellerie, tettoie ecc. tabella 2;
- b) strutture di servizio bar, centri ristoro ecc. tabella 3;
- c) attrezzature fisse a carattere residenziale, alloggio custode, alloggio artieri ecc. tabella 1.

### **Articolo 12**

#### **Interventi relativi ad insediamenti agricoli**

Salvo il caso di esenzione del contributo previsto dall'articolo 23 della Legge Regionale 14 ottobre 1999 n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni; qualora si tratti di intervento riguardante la ristrutturazione di annessi esistenti, saranno applicate le tariffe riferite agli insediamenti artigianali e/o industriali della tabella 2.

Quando si tratti di annesso agricolo destinato al ricovero degli animali, saranno applicate le tariffe previste per le categorie speciali della tabella 2 salvo le riduzioni ivi previste.

### **Articolo 13**

#### **Piani Attuativi.**

#### **Opere di urbanizzazione primaria**

Nelle zone di espansione ed in quelle soggette alla formazione di piani attuativi di iniziativa privata a carattere residenziale, direzionale, commerciale, turistico, industriale e artigianale, le opere di urbanizzazione primaria sono eseguite a totale carico dei privati proponenti, in tal caso la quota di oneri riferiti alla urbanizzazione primaria non è più dovuta. (art. 26, comma 5°, L.R.52/99);

## **TITOLO III**

### **Contributo sul costo di costruzione**

### **Articolo 14**

#### **Edifici residenziali**

#### **Determinazione del costo di costruzione**

Sulla base dei parametri regionali riferiti al Comune di Vecchiano, sono state predisposte ed approvate la **Tabella 5** e la **Tabella 6** allegate.

**Le tabelle sono riferite al METRO QUADRO di superficie complessiva.**

**Nuove costruzioni e ristrutturazione urbanistica**

Il contributo relativo al costo di costruzione sarà determinato in base ai valori della Tabella 5 applicati alla superficie complessiva, calcolata ai sensi del **D.M. 10.5.1977 n. 801.**

#### **Ristrutturazione edilizia**

Le tariffe del costo di costruzione

sono state determinate nella misura del 60% delle tariffe delle nuove costruzioni (tabella 5). Il contributo sarà determinato in base ai valori della Tabella 6 applicati alla superficie complessiva oggetto di ristrutturazione, calcolata ai sensi del D.M. 10.5.1977 n. 801, con riferimento alla superficie complessiva dell'unità immobiliare.

**Alle parti di edifici residenziali nelle quali siano previsti ambienti per attività turistica, commerciale e direzionale si applica il costo di costruzione maggiorato ai sensi dell'art. 8 del D.M. 10.5.1977 n. 801.**

### **Articolo 15**

**Insediamenti turistici, commerciali e direzionali. Determinazione del costo di costruzione.**

#### **Nuove costruzioni**

Il contributo sarà determinato in base al costo dell'intervento da documentare mediante computo metrico estimativo, redatto da un tecnico abilitato sulla base dei prezzi del Bollettino Tecnico degli Ingegneri della Provincia di Pisa, ultimo uscito, nella percentuale del 5% per tutti gli interventi. (Art.24 L.R.52/99)

#### **Ristrutturazione edilizia**

Il contributo sarà determinato in base al costo dell'intervento da documentare mediante computo metrico estimativo, redatto da un tecnico abilitato sulla base dei prezzi del bollettino tecnico degli Ingegneri della Provincia di Pisa, ultimo uscito, nella percentuale del 3% per tutti gli interventi.

### **Articolo 16**

#### **Impianti sportivi**

#### **Nuove costruzioni**

Il contributo per i campi di calcio, campi da tennis, piscine, palestre, ecc. sarà determinato in base al costo dell'intervento da documentare mediante computo metrico estimativo, redatto da un tecnico abilitato sulla base dei prezzi del Bollettino Tecnico degli Ingegneri della Provincia di Pisa, ultimo uscito, nella percentuale del 5% per tutti gli interventi.

## **Ristrutturazione edilizia**

Il contributo sarà determinato in base al costo dell'intervento da documentare mediante computo metrico estimativo, redatto da un tecnico abilitato sulla base dei prezzi del bollettino tecnico degli Ingegneri della Provincia di Pisa, ultimo uscito, nella percentuale del 3% per tutti gli interventi.

### ***Articolo 17*** ***Centri ippici***

Per gli interventi relativi ai centri ippici il contributo sarà così determinato:

- a) strutture fisse per l'esercizio dell'attività quali box cavalli, sellerie, tettoie ecc.  
**Ai sensi dell'art. 16 della presente guida.**
- b) strutture di servizio bar, centri ristoro ecc.  
**Ai sensi dell'art. 15 della presente guida.**
- c) attrezzature fisse a carattere residenziale, alloggio custode, alloggio artieri ecc.  
**Ai sensi dell'art. 14 della presente guida.**

### ***Articolo 17 bis*** ***Impianti per le telecomunicazioni***

Il contributo sarà determinato in base al costo dell'intervento da documentare mediante perizia, redatta da un tecnico abilitato, nella percentuale del 10% per tutti gli interventi. La perizia si intende riferita alla totalità delle apparecchiature ivi comprendendo tralicci, parabole, impianti, apparecchiature per la produzione del segnale, contenitori.

## **TITOLO IV** **Casi particolari**

### ***Articolo 18*** ***Completamento dei fabbricati***

Qualora i lavori non siano ultimati nei termini stabiliti dalla Legge Regionale 14 ottobre 1999 n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni, i lavori non ultimati saranno oggetto di nuova concessione edilizia o denuncia di inizio attività.

In tale sede si procederà ad una verifica dello stato di avanzamento dei lavori

e gli oneri saranno determinati in base alle tariffe vigenti al momento della presentazione della nuova istanza.

Sarà dovuta in misura percentuale, determinata sull'entità dei lavori ancora da eseguire, la differenza fra i nuovi oneri e quelli già corrisposti all'atto del rilascio della concessione edilizia originaria.

E' stata predisposta apposita scheda informativa per la determinazione dello stato dei lavori che sarà compilata dal progettista e/o direttore dei lavori e da questi sottoscritta ed allegata alla richiesta della nuova concessione edilizia.

### ***Articolo 19*** ***Edifici industriali, commerciali, turistici, direzionali, agricoli.*** ***Modifica della destinazione d'uso***

Qualora la destinazione d'uso degli edifici industriali, artigianali, turistici, direzionali e agricoli sia comunque modificata nei 10 anni successivi alla ultimazione dei lavori, il contributo per la concessione (oneri e costo) è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell'intervenuta variazione. (Art. 24, 3° comma L.R. 14.10.1999 n. 52)

### ***Articolo 20*** ***Attrezzature di interesse comune.***

Per gli interventi nelle aree e sugli edifici destinati ad attrezzature amministrative, religiose e sociali, culturali, associative, sanitarie, assistenziali, ricreative, subordinati alla stipula di una convenzione con il Comune in cui sia stabilito il mantenimento dell'interesse pubblico, il contributo relativo agli oneri di urbanizzazione è ridotto del 20% per la sola parte relativa alla quota di urbanizzazione secondaria.

## **TITOLO V** **Versamento del contributo e sanzioni**

### ***Articolo 21*** ***Concessione edilizia e autorizzazione*** ***Versamento del contributo***

**Il contributo è calcolato dal Comune all'atto del rilascio del provvedimento di concessione.**

Il rilascio della concessione edilizia sarà comunicato tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Nella comunicazione sarà indicato:

- a) il prospetto per la determinazione del contributo;
- b) importo del contributo;
- c) termini di pagamento del contributo;
- d) piano di rateizzazione nei casi previsti dall'art. 23;
- e) importo della fideiussione.

Il totale del contributo o l'importo della prima rata deve essere versato entro 30 giorni, decorrenti dalla data di rilascio della concessione.

**Articolo 22**

**Denuncia Inizio Attività**

**Modalità calcolo e versamento contributo**

Il contributo dovrà essere determinato dal progettista.

Alla denuncia di inizio attività dovrà essere allegato:

- a) il prospetto per la determinazione del contributo;
- b) importo del contributo;
- c) termini di pagamento del contributo;
- d) piano di rateizzazione, nei casi previsti dall'art. 23;
- e) polizza fideiussoria.

Il contributo deve essere corrisposto entro i 20 giorni successivi alla data di presentazione della DIA.

**Articolo 23**

**Rateizzazione del contributo e garanzia**

Possono essere rateizzati gli importi del contributo (oneri e costo) superiori a Euro 1600,00 (mille seicento).

Il pagamento potrà essere effettuato in quattro rate semestrali di importo costante, maggiorate degli interessi legali esclusa la prima rata che dovrà essere versata nei termini indicati dagli articoli 21 e 22.

Le rimanenti tre rate dovranno essere corrisposte con scadenza semestrale secondo il piano di rateizzazione indicato nella comunicazione di questo Ente o allegato

alla DIA.

A garanzia del regolare pagamento delle rate successive alla prima l'obbligato dovrà produrre idonea garanzia fideiussoria di istituto bancario o compagnia di assicurazione di importo pari alla tre rate ancora dovute oltre il 40% della sanzione massima prevista dall'articolo 27 della Legge Regionale 52/99.

**Qualora siano stata presentate garanzie fidejussorie che consentano l'escussione immediata e diretta di ciascuna rata, il comune riscuote gli importi dovuti dopo la scadenza del termine per il pagamento ed non si da luogo all'applicazione della sanzione di cui all'articolo 24.**

Qualora i lavori avessero termine prima della scadenza delle rate, l'obbligato è tenuto al versamento delle somme residue entro il termine massimo di 60 giorni dalla ultimazione delle opere. Tali somme saranno scontate dagli interessi non ancora maturati.

La rateizzazione deve essere espressamente richiesta nella domanda di concessione e di autorizzazione.

**Articolo 24**

**Sanzioni**

Il mancato versamento nei termini indicati negli articoli 21, 22 e 23 comporta:

- a) l'aumento del contributo in misura pari al **10%** qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi 120 (centoventi) giorni;
- b) l'aumento del contributo in misura pari al **20%** quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi 60 (sessanta) giorni;
- c) l'aumento del contributo in misura pari al **40%** quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi 60 (sessanta) giorni.

Le sanzioni non si cumulano e nel caso di pagamento rateizzato le sanzioni si applicano ai ritardi delle singole rate.

Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c), il Comune provvederà alla riscossione coattiva del complessivo credito.

(art. 27 L.R. 52/99)

**Articolo 25**

### ***Restituzione del contributo***

La circolare del Ministero dei LL.PP. 30 Luglio 1981, n. 1669 ha chiarito che qualora l'obbligato rinunci alla esecuzione delle opere ed i lavori previsti non abbiano avuto luogo, il contributo di concessione deve essere restituito.

In caso di rinnovo della concessione, dell'autorizzazione o di ripresentazione della DIA, il contributo già corrisposto potrà essere portato in deduzione di quello nuovamente determinato.

Non possono essere restituite le somme corrisposte per sanzioni amministrative in dipendenza di ritardati pagamenti, nonché gli interessi legali versati in dipendenza del pagamento rateizzato.

### ***Articolo 26***

#### ***Aggiornamento tariffe***

##### **Oneri urbanizzazione**

Le tariffe sono aggiornate annualmente in base alle variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo, determinate dall'ISTAT, per il mese di novembre sul corrispondente mese dell'anno precedente.

##### **Costo di costruzione**

Il costo di costruzione è adeguato annualmente in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'ISTAT.

***Gli aggiornamenti così determinati saranno applicati senza ulteriori atti alle richieste e alle dichiarazioni presentate successivamente al 1° gennaio dell'anno seguente.*** (art. 19 e 20 L.R. 52/99)

## **TITOLO VI**

### **Norme finali**

#### ***Articolo 27***

##### ***Esecuzione diretta opere di urbanizzazione***

Secondo quanto previsto dall'articolo dall'art. 26 della Legge 14.10.1999 n. 52, a scomputo totale o parziale del contributo relativo ai soli oneri di urbanizzazione primaria, il titolare della concessione, dell'autorizzazione o della denuncia di inizio attività può obbligarsi a realizzare direttamente opere di urbanizzazione con le

modalità e le garanzie stabilite dal Comune.

La richiesta di scomputo dovrà essere presentata contestualmente alla domanda di concessione edilizia, di autorizzazione o alla denuncia di inizio attività.

Dovrà essere allegato il progetto completo delle opere da eseguirsi redatto da un tecnico abilitato.

Nel progetto deve essere compresa:

- relazione tecnica dettagliata sull'intervento ed i materiali da usare,
- computo metrico estimativo redatto sulla base dei prezzi desunti dall'ultimo bollettino degli Ingegneri della Provincia di Pisa.

Il progetto dovrà riguardare opere di urbanizzazione previste nel PRG e si dovrà riferire ad opere completamente finite e funzionanti.

Il titolare dovrà produrre idonea garanzia tramite polizza fideiussoria il cui importo deve comprendere:

- costo delle opere;
- I.V.A.;
- Importo direzione dei lavori.

A lavori ultimati l'Ufficio Tecnico rilascerà il certificato di collaudo e si procederà alla consegna delle opere stesse al Comune, che provvederà a svincolare la garanzia finanziaria.

Qualora i lavori non rispondessero alle norme tecniche impartite, con provvedimento motivato, si procederà all'incameramento della somma garantita che sarà utilizzata per rendere le opere funzionali, salva la restituzione delle somme non utilizzate.

Quanto sopra dovrà essere accettato dal richiedente mediante sottoscrizione di apposito concordato, prima del rilascio della concessione edilizia.

#### **Allegati:**

- Scheda indicativa per il calcolo della superficie complessiva degli edifici residenziali; **(1)**
- Scheda per il calcolo del contributo concessorio per istanze di rinnovo e di completamento di opere già autorizzate. **(2)**
- **Circolare illustrativa del Titolo IV della L.R. 14 ottobre 1999 n. 52, adottata con**



**deliberazione della Giunta Regionale 11  
luglio 2000 n. 767. (3)**

**ALLEGATO 1**

**Determinazione del costo di costruzione - Prospetto calcolo superficie complessiva.**

**TABELLA 1 - INCREMENTO PER SUPERFICIE UTILE ABITABILE (ART.5)**

Classi di superficie (mq)	Alloggi (n)	Superficie utile abitabile (mq)	Rapporto rispetto al totale Su	% Incremento (Art.5)	% Incremento per classi di superficie
(1)	(2)	(3)	(4) = (3):Su	(5)	(6) = (4) x (5)
≤ 95				0	
> 95 → 110				5	
> 110 → 130				15	
> 130 → 160				30	
> 160				50	
		Su			SOMMA →

i 1

**TABELLA 2 - Superfici per servizi e accessori relativi alla parte residenziale (art.2)**

DESTINAZIONI		Superficie netta di servizi e accessori (mq)
A	Cantinole, soffitte, locali motore, ascensore, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali termiche ed altri locali a stretto servizio delle residenze	
B	Autorimesse <input type="checkbox"/> singole <input type="checkbox"/> collettive	
C	Androni d'ingresso e porticati liberi	
D	Logge e balconi	
		Snr

Snr  
----- x100= .....%  
Su

**TABELLA 3 - Incremento per servizi ed accessori relativi alla parte residenziale**

Intervalli di variabilità del rapporto percentuale Snr/Su x100	Ipotesi che ricorre	% incremento
≤ 50	<input type="checkbox"/>	0
> 50 → 75	<input type="checkbox"/>	10
> 75 → 100	<input type="checkbox"/>	20
> 100	<input type="checkbox"/>	30

i 2

**SUPERFICI RESIDENZIALI E RELATIVI SERVIZI  
caratteristiche  
ED ACCESSORI**

Sigla	Denominazione	Superficie (mq)
1 Su (art.13)	Superficie utile abitabile	
2 Snr (art.2)	Superficie netta non residenziale	
3 60% Snr	Superficie ragguagliata	
4= 1+3 Sc (art.2)	Superficie complessiva	

**Tabella 4 - Incremento per particolari**

Numero di caratteristiche	Ipotesi che ricorre	% incremento
0	<input type="checkbox"/>	0
1	<input type="checkbox"/>	10
2	<input type="checkbox"/>	20
3	<input type="checkbox"/>	30
4	<input type="checkbox"/>	40
5	<input type="checkbox"/>	50

i 3

**SUPERFICI PER ATTIVITA' TURISTICHE COMMERCIALI E DIREZIONALI E RELATIVI ACCESSORI**

Sigla	Denominazione	Superficie (mq)
1 Sn (art.9)	Superficie netta non residenziale	
2 Sa (art.9)	Superficie accessori	

←-----  
-----  
-----  
----- +  
-----

3	60% Sa	Superficie ragguagliata		Classe Edificio	% Maggiora- zione	=
4= 1+3	St (art.9)	Superficie totale non residenziale			M	Totale Incrementi i= i1+i2+i3

## ALLEGATO 2

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSORIO PER LE ISTANZE DI RINNOVO E DI COMPLETAMENTO OPERE GIA AUTORIZZATE – ART.4 l. 10/1977

RICHIEDENTE		
UBICAZIONE		
LAVORI DI:		
DATA	FIRMA RICHIEDENTE	FIRMA PROGETTISTA

Percentualizzazione lavori eseguiti, escluse le opere di sistemazione esterna e di urbanizzazione 1°

Nuove costruzioni				Interventi di recupero	
CATEGORIE DEI LAVORI	A Incid %	B Avan %	A-B %	VALUTAZIONE LAVORI	%
1. Scavi e fondazioni	11			Stima sintetica in termini percentuali dei lavori ancora da eseguire rispetto a quanto precedentemente autorizzato	
2. strutt. portanti verticali, orizzontali o inclinate ecc.	29				
3. tamponamenti esterni di qualsiasi natura nel caso di strutture esterne con pannellature prefabbricate in muratura questa voce si aggiunge a quella precedente	8				
4. pareti divisorie interne di qualsiasi natura	4				
5. condutture impianti idrici(e relativi scarichi) e del gas	3				
6. canalizzazione elettriche	2				
7. intonaci esterni o finiture similari	3				
8. intonaci interni o finiture similari	4				
9. pavimenti rivestimenti	8				
10. infissi interni	5				
11. infissi esterni	9				
12. apparecchiature igienico-sanitarie	6				
13. coloritura esterna	2				
14. coloritura interna	3				
15. opere varie di rifinitura	3				
<b>TOTALE</b>					

Oneri	Contributo attuale	Contributo originario	Differenze	Percentuale opere da completare	Contributo da pagare
Urbanizz. Prim.					
Urbanizz. Second.					
Costo costruzione					
Totale da pagare					

N.B.: il contributo attuale è calcolato sull'intero intervento compreso le parti

eventualmente già realizzate